

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29
SETTEMBRE 2004, N. 170/04 E DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 30
SETTEMBRE 2004, N. 173/04**

Documento per la consultazione

5 maggio 2005

1	INTRODUZIONE	4
1.1	<i>Il contesto normativo</i>	4
1.2	<i>Finalità della consultazione</i>	6
2	INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE N. 170/04 E DELLA DELIBERAZIONE N. 173/04.....	7
2.1	<i>Criteri generali.....</i>	7
2.2	<i>Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime ordinario.....</i>	8
2.3	<i>Articolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione.....</i>	11
2.4	<i>Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione</i>	14
2.5	<i>Termine di presentazione delle proposte tariffarie.....</i>	17
3	METODOLOGIA DI AGGIORNAMENTO DEL VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE IN REGIME INDIVIDUALE	18

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di tariffe per l'attività di distribuzione di gas.

Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con deliberazione 31 marzo 2005, n. 62/05, per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531/05.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte, che dovranno pervenire, in forma scritta, entro e non oltre il 20 maggio 2005.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi

mezzi: posta, fax o e-mail.

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Tariffe

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565311

fax 0265565222

e-mail: tariffe@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1 INTRODUZIONE

1.1 *Il contesto normativo*

L'Autorità, con deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04) e con deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04), ha posto la disciplina del nuovo sistema tariffario, valida per il secondo periodo di regolazione (1 ottobre 2004 - 30 settembre 2008), rispettivamente per il servizio di distribuzione del gas naturale e per i servizi di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale.

Con i predetti provvedimenti, sia alla luce delle osservazioni formulate in sede di consultazione, sia in considerazione dei principi formati in esito ai procedimenti giurisdizionali che hanno coinvolto la previgente disciplina tariffaria, l'Autorità ha riconosciuto a tutti gli esercenti, ai fini della formulazione delle proprie proposte tariffarie, la facoltà di accedere, in alternativa ad un regime ordinario, ad un regime di calcolo individuale che consenta di determinare i costi in piena aderenza alle situazioni che caratterizzano la rispettiva attività.

In particolare, ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione n. 170/04 (e, correlativamente per i servizi di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale, l'articolo 9 della deliberazione n. 173/04), l'Autorità ha previsto che il predetto regime individuale, da definire con successivi provvedimenti, sia definito in coerenza con i seguenti principi:

- a) sia basato sui costi di pertinenza dell'attività di distribuzione efficientemente sostenuti, qualora essi siano superiori ai costi riconosciuti, attestati dai bilanci delle società;
- b) faccia riferimento, tra l'altro, ai dati desumibili dai conti separati trasmessi ai sensi della deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, nonché agli ulteriori dati necessari anche ai fini della determinazione del costo storico originario rivalutato delle immobilizzazioni.

In conseguenza di quanto sopra, l'Autorità, con deliberazione 29 ottobre 2004, n. 190/04 (di seguito: deliberazione n. 190/04) ha avviato i relativi procedimenti per la formazione dei predetti provvedimenti, prevedendo, quale termine di conclusione, il 28 febbraio 2005, termine prorogato al 7 marzo successivo.

Nell'approssimarsi della data di conclusione dei richiamati procedimenti, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), in esito ai ricorsi promossi da alcuni operatori contro la deliberazione n. 170/04, con la sentenza 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05), ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e l'articolo 8, nella parte in cui:

- a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che

saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

- b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttività costante per l'intera durata del periodo di regolazione.

I principi affermati con la sopra citata sentenza n. 531/05, confermati e ribaditi dal giudice amministrativo nelle altre pronunce rese su ricorsi di altri operatori avverso la medesima deliberazione, pur avendo ad oggetto la disciplina del regime ordinario di determinazione del vincolo sui ricavi, incidono anche sulla disciplina del regime individuale da adottarsi in esito al procedimento avviato con deliberazione n. 190/04.

Alla luce delle intervenute sentenze, l'Autorità ha ritenuto che l'esigenza maggiormente meritevole di tutela fosse quella di rimuovere le incertezze nell'ordinamento tariffario vigente, anche in considerazione del fatto che la disciplina ritenuta illegittima dal Tar Lombardia per il servizio di distribuzione del gas naturale, è stata mutuata dall'Autorità ai fini della definizione della disciplina tariffaria per la distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale.

Conseguentemente, e posto che il profilo di illegittimità richiamato alla precedente lettera (b) riguarda i procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi successivi a quelli relativi all'anno termico 2004-2005 (in relazione al quale l'Autorità ha interposto appello al Consiglio di Stato), con deliberazione 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05), è stato avviato un procedimento per l'ottemperanza parziale alla sentenza n. 531/05, finalizzato all'adozione di un provvedimento che, in esecuzione del solo principio richiamato alla precedente lettera (a), definisca criteri di calcolo del vincolo sui ricavi tenendo conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004.

In conseguenza di tale avvio, pertanto, il termine di conclusione del procedimento avviato con deliberazione n. 190/04 è stato differito al 31 maggio 2005.

Infine, con la medesima deliberazione n. 62/05, l'Autorità ha dato seguito alle osservazioni formulate dagli operatori in merito al documento per la consultazione diffuso in data 29 luglio 2004, nel quale l'Autorità prospettava interventi volti a ridurre, per gli anni termici successivi al primo, la variabilità della struttura tariffaria, mediante l'introduzione di tariffe omogenee su base regionale.

In particolare, l'Autorità, accogliendo le richieste degli operatori, anche in considerazione dell'indeterminatezza del quadro normativo di riferimento (così come si è venuto a configurare in seguito alle sopra richiamate pronunce del giudice amministrativo), nonché dei tempi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas, ha disposto di mantenere, per l'intero secondo periodo di regolazione, la disciplina dell'articolazione tariffaria attualmente prevista dalla deliberazione n. 170/04 per l'anno termico 2004-2005.

1.2 Finalità della consultazione

L'Autorità intende aprire una consultazione in merito agli interventi che si accinge ad effettuare, ai sensi del procedimento avviato con la deliberazione n. 62/05. In particolare, il presente documento per la consultazione illustra:

- a) il contenuto del provvedimento con il quale l'Autorità intende integrare l'ordinamento tariffario delineato nella deliberazione n. 170/04, in ottemperanza al principio contenuto nella sentenza del Tar Lombardia n. 531/05 che prevede che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004. Questo comporta anche una modifica del criterio di aggiornamento dei vincoli;
- b) il contenuto del provvedimento con il quale l'Autorità intende integrare l'ordinamento tariffario delineato nella deliberazione n. 173/04, conseguentemente a quanto previsto a modifica dei criteri di calcolo del vincolo sui ricavi per la deliberazione n. 170/04;
- c) la metodologia di aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime individuale, ad integrazione delle proposte contenute nel documento di consultazione 25 gennaio 2005, recante *“Modalità applicative del regime individuale di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, istituito dall'articolo 9 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, e dall'articolo 9 della deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04”*.
- d) il contenuto del provvedimento con il quale l'Autorità intende ulteriormente integrare l'ordinamento tariffario della deliberazione n. 170/04, in conseguenza al mantenimento per l'intero periodo di regolazione in corso della disciplina relativa all'articolazione tariffaria per ambito, prevista dalla sopra richiamata deliberazione per l'anno termico 2004-2005, in particolar modo con riferimento alle disposizioni tariffarie relative al Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione.

Con particolare riguardo alle lettera a), b) e c), l'Autorità intende proporre una metodologia di calcolo e aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione che tenga conto degli investimenti effettuati, come riportati nel bilancio dell'impresa di distribuzione.

2 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE N. 170/04 E DELLA DELIBERAZIONE N. 173/04

2.1 Criteri generali

Ai sensi dell'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00, a decorrere dall'1 gennaio 2002, tutte le imprese di distribuzione del gas naturale sono tenute alla certificazione di bilanci, mentre dal 2003 sono divenuti efficaci gli obblighi di separazione contabile ed amministrativa previsti dalla deliberazione n. 311/01. I soggetti che operano nell'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas, pur se esentati dall'obbligo della separazione contabile, trasmettono all'Autorità, unitamente al bilancio d'esercizio, opportuni rendiconti circa le loro attività (art. 18 della deliberazione n. 311/01).

Conseguentemente, oggi, tutti gli esercenti fruiscono della disponibilità di dati concreti che evidenzino in modo certo ed univoco i costi afferenti gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione.

Pertanto, al fine della definizione dei criteri di calcolo del vincolo sui ricavi che tengano conto degli investimenti effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, in ottemperanza al principio contenuto nella sentenza del Tar Lombardia n. 531/05, si intende individuare una metodologia che consideri:

- a) il valore degli investimenti realizzati dalla singola impresa di distribuzione in ciascuna località, successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, così come riportati nel bilancio d'esercizio dell'impresa;
- b) il valore della quota ammortamento già riconosciuta nel vincolo sui ricavi di distribuzione al fine di garantire all'impresa di distribuzione i mezzi necessari a mantenere costante il valore del capitale investito, attraverso investimenti in rifacimenti degli impianti, manutenzione straordinaria e in generale in tutto ciò che è necessario a garantire un'adeguata qualità, efficienza e sicurezza del servizio.

Infatti, con riferimento alla lettera b), si evidenzia che la disciplina prevista dal regime ordinario della deliberazione n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04, nel determinare un vincolo sui ricavi attraverso l'aggiornamento del valore approvato per l'anno termico 2003-2004, ha riconosciuto la remunerazione del valore del capitale investito calcolato per il medesimo anno termico 2003-2004, prevedendo implicitamente un livello di investimenti annuale pari alla quota di ammortamento riconosciuta.

Alla luce di quanto sopra riportato e tenuto conto delle ulteriori integrazioni e modifiche della deliberazione n. 170/04, divenute necessarie alla luce dell'attuale contesto normativo di riferimento, si ritiene opportuno:

1. calcolare, per il secondo periodo di regolazione, il vincolo sui ricavi in regime ordinario mediante aggiornamento del vincolo sui ricavi riconosciuto per l'anno termico 2003-2004, così come già previsto nella deliberazione n. 170/04 e nella deliberazione n. 173/04, incrementando tale valore con un'ulteriore componente di

ricavi riconducibile agli investimenti effettuati negli esercizi successivi al 2002, al netto della quota ammortamento già riconosciuta nel medesimo vincolo sui ricavi, dei contributi pubblici e privati e delle dismissioni, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo 2.2;

2. introdurre delle modifiche alla disciplina di articolazione delle tariffe di distribuzione, in considerazione del riconoscimento dei nuovi investimenti di cui al precedente punto, e in particolare rivedere il criterio di aggiornamento, lasciando in capo all'impresa gli effetti connessi alla variazione delle variabili di scala sui costi operativi, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo 2.3;
3. prevedere il mantenimento dell'istituto del Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, introducendo un meccanismo che ne riduca l'entità in maniera graduale fino alla sua eliminazione al termine del periodo di regolazione, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo 2.4.
4. differire il termine di presentazione delle proposte tariffarie, allo scopo di disporre dei dati di bilancio relativi ai nuovi investimenti effettuati e contemperare le esigenze di definire un quadro tariffario certo all'inizio dell'anno termico, tenendo conto delle evoluzioni strutturali del settore, e della modifiche di titolarità derivanti dal processo di aggregazione tra le imprese del settore, secondo quanto illustrato nel successivo paragrafo 2.5.

Punto di discussione n. 1.: Si condividono tali criteri? In caso di risposta negativa, per quali motivi e quali criteri si ritiene opportuno modificare? Esistono criteri integrativi da prendere in considerazione? Se sì, quali?

2.2 Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime ordinario

Si premette che le proposte formulate nel presente paragrafo sono relative tanto al vincolo sui ricavi di distribuzione del gas naturale (art. 7 della delibera n. 170/04) che a quello dei gas diversi (art. 8 della delibera n. 173/04).

La principale modifica che si propone di apportare rispetto a quanto attualmente previsto nelle delibere sopra citate è costituita dal riconoscimento dei nuovi investimenti effettuati successivamente all'esercizio 2002. Nel secondo periodo di regolazione, verranno annualmente riconosciuti i nuovi investimenti effettuati nell'esercizio che precede l'anno termico cui è riferita la proposta tariffaria. Si manterrà quale anno termico di riferimento per i dati l'anno termico t-2, che si ritiene essere il più recente anno per il quale i dati siano disponibili al momento della presentazione della proposta tariffaria.

Per l'anno termico 2004-2005, ai fini della determinazione del valore annuale del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime ordinario di località, si intende procedere all'aggiornamento delle componenti di ricavo costituenti il vincolo riconosciuto per l'anno termico 2003-2004, vale a dire il costo di gestione, la quota ammortamento e il capitale investito, e al riconoscimento della remunerazione e della quota ammortamento relativa agli investimenti effettuati nell'esercizio 2003.

In ognuno degli anni termici successivi si procederà in maniera analoga, aggiornando le componenti di ricavo relative all'anno termico precedente, tenendo conto del fatto che il valore dei nuovi investimenti realizzati nell'esercizio precedente, NI_{t-1} , confluisce nella voce relativa al capitale investito, CI_{t-1} , e il valore della quota ammortamento relativa ai nuovi investimenti, AMM_{NI} , confluisce nella voce AMM_{t-1} .

Ai fini della determinazione del vincolo sui ricavi di località dell'anno termico t , ciascuna impresa procede:

- all'identificazione delle componenti di ricavo costituenti il vincolo riconosciuto per l'anno termico precedente (il 2003-2004 per la determinazione delle tariffe dell'anno termico 2004-2005), vale a dire il costo di gestione (CO_{t-1}), la quota ammortamento (AMM_{t-1}) e capitale investito (CI_{t-1});
- al calcolo del valore dei nuovi investimenti (NI) a fronte dei quali determinare il riconoscimento della remunerazione del capitale investito e la quota di ammortamento relativa; per il primo anno di applicazione, si considereranno i nuovi investimenti realizzati nell'esercizio 2003 ed entrati in servizio, come riportati sui bilanci pubblicati, al netto della quota ammortamento già riconosciuta sul capitale esistente, dei contributi pubblici e privati ricevuti e capitalizzati nel corso dell'esercizio, e delle dismissioni, anche derivanti da riclassificazioni di reti di distribuzione in reti di trasporto, calcolate al valore delle immobilizzazioni nette riconosciute per i rami scorporati. La quota incrementale di ammortamento viene riconosciuta sul suddetto valore dei nuovi investimenti, al lordo dei contributi percepiti;
- all'aggiornamento delle componenti del vincolo sui ricavi dell'anno termico precedente tenuto conto del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, (indice FOI) rilevato dall'Istat e di un coefficiente di recupero di produttività pari al 5%, applicato alle componenti relative al costo di gestione e alla quota ammortamento.

Per ciascuna località, pertanto, con riferimento all'anno termico t , (t compreso tra 2004 e 2007) il vincolo sui ricavi di distribuzione in regime ordinario è calcolato secondo la seguente formula:

$$VRD_t = rD \times CI_t + AMM_t + CO_t$$

con:

$$CI_t = CI_{t-1} \times (1 + I_{t-1}) + NI_{t-1}$$

$$AMM_t = AMM_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP_D) + AMM_{NI}$$

$$CO_t = CO_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP_D)$$

dove:

- rD è la remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, pari al 7,5% reale pre-tasse;
- CI_{t-1} è il valore del capitale investito riconosciuto ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente, corrispondente all'anno termico 2003-2004 ai fini del calcolo del VRD_{2004} ;

- I_{t-1} è il valore assunto dall'indice FOI nell'anno termico precedente;
- NI_{t-1} è il valore dei nuovi investimenti realizzati nell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo del VRD, il cui valore è dato dalla seguente formula:

$$NI_{t-1} = NI_{bil} - CONTR_{cap} - DIS - AMM_{t-1}$$

in cui:

- NI_{bil} è il valore di bilancio dei nuovi investimenti;
- $CONTR_{cap}$ è il valore di bilancio dei contributi pubblici e privati capitalizzati;
- DIS è il valore di bilancio delle dismissioni;
- AMM_{t-1} è il valore degli ammortamenti riconosciuto ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente, ovvero l'anno termico 2003-2004 ai fini del calcolo del VRD₂₀₀₄;
- CO_{t-1} è il valore dei costi operativi riconosciuti ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente a quello cui è riferita la proposta tariffaria;
- RP_D è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di distribuzione, pari al 5% per il gas naturale e 3% per i gas diversi dal gas naturale;
- AMM_{NI} è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio precedente calcolato sulla base delle vite utili tecniche riconosciute per le singole categorie di cespiti, riportate nella tabella n. 1.

Tabella 1 - Vita utile tecnica delle infrastrutture

Categoria di cespiti	Vita utile tecnica (in anni)
Fabbricati	40
Condotte stradali	40
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40
Misuratori	20
Impianti principali e secondari	20
Altre immobilizzazioni	10

Punto di discussione n. 2.: Si condivide la metodologia proposta? In caso di risposta negativa, per quali motivi e cosa si ritiene opportuno modificare?

Per le località che appartengono agli ambiti tariffari per i quali nell'anno termico 2003-2004 il vincolo sui ricavi di distribuzione è stato calcolato col metodo semplificato di cui

all'articolo 4, comma 11, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00), il calcolo del VRD_{2004} è effettuato attribuendo:

- nel caso di gas naturale, alla quota ammortamento un valore pari al 19,16% e ai costi operativi un valore pari al 39% del vincolo sui ricavi del 2003-2004;
- nel caso di gas diversi da gas naturale, alla quota ammortamento un valore pari al 6,86% e ai costi operativi un valore pari al 39% del vincolo sui ricavi del 2003-2004.

In entrambi i casi il valore del capitale investito sarà calcolato a partire dalla quota residua del vincolo, considerando la remunerazione del capitale utilizzata nel primo periodo di regolazione (8,8%).

Il medesimo criterio si applica per le località che terminano il periodo di avviamento, per le quali il vincolo sui ricavi viene calcolato sulla base dei dati e delle tariffe dell'anno termico precedente secondo le modalità di cui all'articolo 8.3 della deliberazione n. 170/04.

Nel caso in cui nell'anno termico precedente siano avvenute riclassificazioni di reti di distribuzione in reti di trasporto, si dovrà assicurare che la somma del vincolo sui ricavi della distribuzione e del vincolo sui ricavi per l'attività di trasporto non sia maggiore del valore riconosciuto precedentemente alla riclassificazione.

L'Autorità si riserva di valutare, anche successivamente all'approvazione delle proposte tariffarie formulate ed anche effettuando ispezioni presso le imprese di distribuzione in collaborazione con la Guardia di Finanza, la correttezza delle proposte tariffarie formulate, anche valutando la congruenza tra i dati trasmessi ai fini tariffari con quelli trasmessi in ottemperanza agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01 in materia di separazione contabile e amministrativa.

2.3 Articolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione

Per l'anno termico 2004-2005, la deliberazione n. 170/04, ha introdotto una struttura tariffaria nazionale di riferimento che si riporta per comodità in tabella 2.

Tabella 2 – Articolazione tariffaria

Scaglione	Limite inferiore (GJ/anno)	Limite superiore (GJ/anno)	Quota fissa (Euro/cliente/anno)	Quota variabile (Euro/GJ)
1	0	4	30	0,000000
2	4	20	30	2,870000
3	20	200	30	1,580000
4	200	3.000	30	1,140000
5	3.000	8.000	30	0,610000
6	8.000	40.000	30	0,260000
7	40.000	infinito	30	0,050000

La deliberazione n. 170/04 ha previsto, per l'anno termico 2004, che i corrispettivi tariffari fossero calcolati dalle imprese di distribuzione, sulla base della articolazione di riferimento citata, applicando alle quote variabili, per ciascun ambito, uno specifico coefficiente ε .

Successivamente, la deliberazione n. 62/05 ha previsto il mantenimento dell'articolazione tariffaria per ambiti, rendendo opportuno mantenere tale articolazione tariffaria di riferimento per l'intero secondo periodo di regolazione.

Nella formulazione originaria della delibera n. 170/04, all'art. 4.4 era stabilito che il coefficiente di ambito ε_i , per l'anno termico 2004-2005, fosse calcolato con la seguente formula:

$$\varepsilon_i = (VRDA_i - QF * NUA_i) / (RCTA_i - QF * NUA_i)$$

dove:

- $VRDA_i$ è il vincolo sui ricavi dell'i-esimo ambito per l'anno termico 2004-2005, calcolato con la seguente formula:

$$VRDA_i = VRD_{2004,i} + QFNC_i + RE_i$$

in cui:

- $VRD_{2004,i}$ è la somma dei valori di VRD riferiti all'anno termico 2004-2005 delle località costituenti l'i-esimo ambito;
- $QFNC_i$ è la quota per il Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione;
- RE_i è l'ammontare per il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
- QF è la quota tariffaria fissa;
- NUA_i è la somma dei clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 delle località costituenti l'i-esimo ambito;
- $RCTA_i$ sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria nazionale di riferimento ai clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 e ai consumi complessivi dell'anno termico 2001-2002.

Il meccanismo di calcolo del coefficiente ε_i implementato con le modalità sopra descritte, era funzionale alla remunerazione dei nuovi investimenti realizzati dalle imprese di distribuzione tramite il cosiddetto 'effetto volume', ossia lasciando alle imprese di distribuzione la totalità dei maggiori ricavi derivanti dal progressivo incremento del numero di clienti e della quantità di gas distribuito. Questo risultato veniva ottenuto facendo riferimento nel calcolo dei ricavi convenzionali ai valori che il numero di clienti e la quantità di gas distribuito assumevano nell'anno termico 2001-2002.

L'implementazione, in ottemperanza al disposto del Tar Lombardia, di un meccanismo esplicito per il riconoscimento dei nuovi investimenti, rende necessario un aggiornamento delle modalità di calcolo del parametro ε_i con riferimento all' "effetto volume". In particolare, in considerazione della modalità di riconoscimento dei nuovi investimenti, come proposto nel paragrafo 2.2, si propone di lasciare in capo all'impresa la variazione di ricavo connessa con l'effetto del cambiamento delle variabili di scala sui costi operativi e riposizionando il riferimento di partenza all'anno termico 2002-2003. Questo in sintonia con la teoria del "price cap" che riconosce eventuali benefici connessi all'aumento dei bacini e dei clienti a copertura forfetaria dei maggiori costi sorgenti (nello specifico maggiori costi operativi connessi ai maggiori investimenti).

A tal fine si propone di procedere, per ogni anno termico t e per ogni ambito tariffario i , al calcolo di due distinti coefficienti ε : ε_{2002} ed ε_{rif} .

Il primo coefficiente, ε_{2002} , viene calcolato con una formula analoga a quella introdotta nella deliberazione n. 170/04, utilizzando il valore del vincolo dell'ambito dell'anno termico cui è riferita la proposta ed utilizzando il numero di clienti e la quantità di gas distribuito riferiti all'anno termico 2002-2003 per il calcolo del ricavo da quota fissa e per il calcolo dei ricavi convenzionali da tariffa. La formula di calcolo di ε_{2002} è pertanto:

$$\varepsilon_{2002,t,i} = (VRDA_{t,i} - QF * NUA_{2002,i}) / (RCTA_{2002,i} - QF * NUA_{2002,i})$$

dove:

- $VRDA_{t,i}$ è il vincolo nell'anno termico t dell'ambito i
- QF è la quota tariffaria fissa;
- $NUA_{2002,i}$ è la somma dei clienti attivi alla data del 30 giugno 2003 delle località costituenti l'*i-esimo* ambito
- $RCTA_{2002,i}$ sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria nazionale di riferimento ai clienti attivi alla data del 30 giugno 2003 e ai consumi complessivi dell'anno termico 2002-2003.

Il secondo coefficiente, ε_{rif} , viene calcolato per ogni anno termico t e per ogni ambito tariffario i , con la medesima formula, utilizzando il valore del vincolo dell'ambito dell'anno termico cui è riferita la proposta tariffaria, ed il numero di clienti e la quantità di gas distribuito nell'anno termico di riferimento ($t-2$) per il calcolo del ricavo da quota fissa e per il calcolo dei ricavi convenzionali da tariffa. Nel primo anno del secondo periodo di regolazione, il 2004-2005, i dati di riferimento sono quelli dell'anno termico 2002-2003: pertanto il valore di ε_{rif} coinciderà con quello di ε_{2002} .

La formula di calcolo di ε_{rif} è pertanto:

$$\varepsilon_{rif,t,i} = (VRDA_{t,i} - QF * NUA_{t-2,i}) / (RCTA_{t-2,i} - QF * NUA_{t-2,i})$$

Il valore del coefficiente di ambito da applicare alla quota variabile della struttura tariffaria nazionale di riferimento per l'anno termico t , $\varepsilon_{t,i}$, viene calcolato con la seguente formula:

$$\varepsilon_{t,i} = \varepsilon_{rif,t,i} \times \left(1 - \frac{CO_{t,i}}{VRDA_{t,i}} \right) + \varepsilon_{2002,t,i} \times \frac{CO_{t,i}}{VRDA_{t,i}}$$

dove $CO_{t,i}$ è il valore dei costi operativi riconosciuti nel vincolo sui ricavi di cui al paragrafo 2.2.

Per le località che appartengono agli ambiti tariffari per i quali nell'anno termico 2003-2004 il vincolo sui ricavi di distribuzione è stato calcolato col metodo semplificato di cui all'articolo 4, comma 11, della deliberazione n. 237/00, il calcolo della quota da imputare ai costi operativi avviene coerentemente con le modalità indicate nel paragrafo 2.2.

Punto di discussione n. 3.: Si concorda con la proposta di riconoscimento del beneficio legato all'effetto volume, relativamente alla sola quota del vincolo sui ricavi riconducibile ai costi operativi?

Punto di discussione n. 4.: Si concorda con il metodo di pesatura dell' ε ? In caso di risposta negativa, per quale motivo? In alternativa, quale soluzione si propone?

Punto di discussione n. 5.: Si concorda per l'anno termico base di assumere le variabili di scala 2002-2003? È più opportuno riferirsi a variabili valutate su una media pluriennale (ad esempio 3 anni termici)?

Per gli ambiti tariffari nei quali vengono distribuiti gas diversi da gas naturale, il riconoscimento del beneficio connesso all'aumento del numero di clienti e della quantità di gas distribuito, per la sola quota parte del vincolo sui ricavi correlata alla copertura dei costi operativi, può avvenire in maniera analoga a quanto previsto per il gas naturale.

Per qualunque struttura tariffaria, i ricavi convenzionali complessivi saranno articolati in due componenti:

- una quota tale da garantire, con riferimento alle variabili di scala dell'anno termico t-2, i ricavi necessari a coprire la quota parte del vincolo riferita alla remunerazione del capitale e agli ammortamenti;
- una quota derivata da un corrispettivo specifico dimensionato in modo tale da garantire, con riferimento alle variabili di scala dell'anno termico 2002-2003, la copertura della quota parte del vincolo riferita ai costi operativi.

Punto di discussione n. 6.: Si ritiene condivisibile il criterio adottato per i gas diversi da gas naturale? In caso di risposta negativa, per quale motivo? In alternativa, quale soluzione si propone?

2.4 Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione

Il fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: fondo), introdotto con la deliberazione n. 237/00 e in vigore dall'1 luglio 2001, fu istituito allo scopo di compensare gli elevati costi unitari di distribuzione del gas naturale che si determinano a causa sia della bassa densità di popolazione delle zone servite, sia per i bassi consumi specifici, propri delle fasi iniziali della metanizzazione.

Per gli ambiti tariffari a costo elevato, nel primo periodo di regolazione, la quota QFNC di competenza degli ambiti ad alto costo per i quali i titolari hanno deciso di accedere al fondo, espressa in Euro, era pari al maggior valore tra i due seguenti:

$$QFNC = \frac{(VRD_{t,i} - 262,72 \times NUA_i)}{2} \quad (a)$$

$$QFNC = \frac{(VRD_{t,i} - 3,822 \times E_i)}{2} \quad (b)$$

dove:

- $VRD_{t,i}$ è il valore del vincolo dell'ambito tariffario i -esimo nell'anno termico t , calcolato sommando i vincoli delle località appartenenti all'ambito
- NUA_i è il numero di clienti attivi nell' i -esimo ambito nell'ultimo giorno dell'anno termico di riferimento
- E_i è il valore del gas immesso in rete nell' i -esimo ambito nell'anno termico di riferimento

Nel primo periodo di regolazione, indicato con t l'anno termico per il quale era presentata la proposta tariffaria, l'anno termico di riferimento era l'anno $t-2$.

Per gli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, l'esborso era determinato in percentuale rispetto al valore del vincolo. Tale percentuale è stata fissata all'1,9% dalla delibera 29 marzo 2001, n. 58/01 e successivamente ridotta all'1% per l'anno termico 2003-2004 dalla delibera 31 luglio 2003 n. 88/03.

Con riferimento all'anno termico 2003-2004, del fondo hanno usufruito circa il 7,5% dei clienti finali, corrispondenti in termini di gas distribuito al 3,6% del totale nazionale. Il beneficio medio annuo ricevuto da ogni cliente è stato pari a circa 26 Euro, mentre il contributo versato da ogni singolo cliente appartenente ad ambiti diversi da quelli ad alto costo è stato di poco superiore ad 1 Euro.

Il riconoscimento di un beneficio pari al 50% dei maggiori costi rispetto alla soglia fissata per il riconoscimento della condizione di ambito ad alto costo - 262,72 euro per cliente con riferimento alla formula (a) e di 3,822 Euro per GJ distribuito con riferimento alla formula (b) - ha favorito lo sviluppo della metanizzazione nelle situazioni a costo transitoriamente elevato, permettendo un rapido conseguimento delle economie di scala possibili e necessarie per una sostenibile economia della distribuzione del gas in tali ambiti.

Nel primo periodo di regolazione, gli esercenti per i quali il saldo tra le quote da versare e da prelevare era positivo, erano tenuti a versare annualmente il suddetto saldo, entro il 30 aprile dell'anno termico cui si riferiva la proposta tariffaria, mentre gli esercenti per i quali il saldo tra le quote da versare e da prelevare era negativo, ricevevano le loro spettanze entro il 30 giugno.

Qualora il gettito rinveniente dai versamenti effettuati non fosse stato capiente rispetto alle esigenze poste dai versamenti a favore degli esercenti degli ambiti tariffari a costo elevato, detti versamenti sarebbero stati ridotti proporzionalmente (tale eventualità nel primo periodo di regolazione non si è verificata).

Il fondo ha dispiegato i suoi effetti per il primo periodo di regolazione, e la deliberazione n. 170/04 ne ha mantenuto la validità anche per il primo anno termico del secondo periodo.

Il fondo di compensazione ha di per sé natura temporanea, e si ritiene che, dopo 4 anni di applicazione, sia possibile iniziare a inviare segnali di prezzo più forti ai clienti delle imprese di distribuzione delle aree interessate, anche al fine di stimolare un maggiore recupero di efficienza. Tuttavia si ritiene anche che l'abolizione del fondo di compensazione, in assenza di adeguati meccanismi di gradualità, possa provocare impatti eccessivi sulle tariffe dei clienti finali. Alla luce di quanto sopra si propone una riduzione graduale delle quote di copertura del QFNC, per attenuarne gli effetti in maniera progressiva fino alla sua completa eliminazione al termine del secondo periodo di regolazione.

Per il secondo periodo di regolazione si propone pertanto di modificare le formula di calcolo della quota QFNC per gli ambiti ad alto costo nel secondo periodo di regolazione nel modo seguente:

$$QFNC = (VRD_{t,i} - 262,72 \times NUA_t) \times COP \quad (a1)$$

$$QFNC = (VRD_{t,i} - 3,822 \times E_t) \times COP \quad (b1)$$

in cui i $VRD_{t,i}$, NUA_t , E_t , hanno il significato già definito, mantenendo anche il riferimento per i dati all'anno termico t-2, e COP indica la percentuale dei costi maggiori di quelli di riferimento coperta tramite il fondo.

Si propone che il coefficiente COP assuma un valore pari a 0,5 per l'anno termico 2004-2005, (in continuità con quanto avvenuto nel primo periodo di regolazione e conformemente a quanto disposto nella stesura originaria della deliberazione n. 170/04) a 0,4 per l'anno termico 2005-2006, a 0,3 per l'anno termico 2006-2007 e a 0,15 per l'anno termico 2007-2008.

Per quanto riguarda invece il contributo a carico degli ambiti diversi da quelli ad alto costo, si propone di fissarlo pari all'1% del vincolo per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, e di individuarne il valore degli anni termici seguenti con successivi provvedimenti.

Coerentemente con la disposizione che esonera le località che hanno avviato l'attività di distribuzione nei tre anni precedenti a quello di riferimento dal calcolo e dal rispetto del vincolo sui ricavi di distribuzione, tali località per il periodo di avviamento sono escluse dall'accesso al fondo temporaneo per la compensazione degli alti costi di distribuzione, anche nel caso in cui siano inserite in ambiti tariffari ad alto costo per i quali il titolare decida di accedere al fondo. Pertanto nel calcolo della QFNC di cui al paragrafo 2.3, vanno esclusi sia i clienti finali delle località in avviamento, sia il relativo valore del gas immesso in rete.

Punto di discussione n. 7.: Si concorda con l'ipotesi di riduzione progressiva del fondo per la compensazione temporanea dei costi elevati di distribuzione?

Punto di discussione n. 8.: Si ritiene siano possibili segnali di prezzo diversi per stimolare l'efficienza della distribuzione negli ambiti caratterizzati da costi elevati di distribuzione?

Punto di discussione n. 9. *Si ritiene sufficiente la gradualità introdotta per la riduzione progressiva del fondo temporaneo per la compensazione degli alti costi di distribuzione?*

Punto di discussione n. 10. *Si ritiene opportuno mantenere inalterati i valori che definiscono la condizione di ambito ad alto costo o se ne suggerisce l'aggiornamento?*

Punto di discussione n. 11. *Si ritengono condivisibili le disposizioni previste per le località in avviamento?*

Tra il primo ed il secondo periodo di regolazione è stata modificata la definizione dell'anno termico, passato dal periodo compreso tra l'1 luglio ed il 30 giugno a quello compreso tra l'1 ottobre ed 30 settembre. Si ritiene necessario di conseguenza modificare anche la tempistica della regolazione dei versamenti connessi con la gestione del fondo di compensazione, che peraltro si ritiene opportuno mantenere affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Si propone pertanto che i soggetti per i quali il saldo della QFNC è positivo versino quanto dovuto entro il 31 luglio di ogni anno, e che quelli che per i quali il saldo della QFNC è negativo ricevano le loro spettanze entro il 30 settembre di ogni anno.

Punto di discussione n. 12. *Si concorda con la tempistica proposta?*

2.5 Termine di presentazione delle proposte tariffarie

La deliberazione n. 170/04 e la deliberazione n. 173/04 prevedono, nella loro attuale formulazione, che le proposte tariffarie siano presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Si ritiene opportuno modificare tale termine, sia per disporre dei dati di bilancio riferiti ai nuovi investimenti che per tenere conto delle modifiche di titolarità e di configurazione degli impianti, assai numerose a causa delle frequenti aggregazioni tra imprese di distribuzione. Si propone pertanto di spostare il termine per la presentazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 e 2005-2006 al 31 luglio 2005 e di differire il termine al 30 giugno di ogni anno per le proposte tariffarie relative agli anni termici successivi.

Se le proposte tariffarie non perverranno entro il termine stabilito, gli uffici dell'Autorità procederanno al calcolo del vincolo sui ricavi con la metodologia sopra riportata e ponendo $NI_{bil} = 0$. I nuovi investimenti verranno presi in considerazione solo in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno successivo.

In questo caso il valore di ε verrà calcolato applicando ai valori del numero di clienti e della quantità di gas distribuito, comunicati nel precedente anno termico, una variazione pari a quella media risultante a livello nazionale.

Qualora, dopo la presentazione delle proposte tariffarie, si verificano variazioni della struttura degli impianti o degli ambiti, o della loro titolarità, fermo restando che le imprese di distribuzione interessate dovranno darne immediata comunicazione all'Autorità, ai fini tariffari tali variazioni verranno considerate nelle proposte dell'anno termico successivo.

Punto di discussione n. 13.: *Si condividono i criteri esposti? In caso di risposta negativa, per quali motivi e quali criteri si ritiene opportuno modificare?*

3 METODOLOGIA DI AGGIORNAMENTO DEL VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE IN REGIME INDIVIDUALE

Le disposizioni introdotte con riferimento al calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione con il regime ordinario, anche in ottemperanza al disposto del TAR Lombardia, rendono necessario introdurre dei correttivi ai meccanismi di aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione, quale prefigurato per il regime individuale nell'articolo 9 della delibera n. 170/04 e nell'articolo 9 della delibera n. 173/03.

Si propone di procedere all'aggiornamento del vincolo sui ricavi di località in regime individuale, di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04, utilizzando negli anni termici successivi a quello per il quale è stata presentata la proposta tariffaria con i criteri previsti dal metodo individuale, con modalità analoghe a quelle previste per l'aggiornamento del vincolo in regime ordinario, al fine di tener conto degli investimenti effettuati nel corso del periodo di regolazione.

<p><i>Punto di discussione n. 14.: Si concorda con la proposta di aggiornamento del vincolo sui ricavi in regime individuale?</i></p>
